



Scuola Superiore della Magistratura

Uffici Territoriali

I - 07/04/2017 - Prot. N. 0004908 - 8.1

RISOLUZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO SULL'ATTIVITA'
Uffici Territoriali [UT]; X-Territoriali Loro Sedi;

SSM



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA



Scuola Superiore della Magistratura

- Ai formatori decentrati delle strutture territoriali

Oggetto: Risoluzione del Comitato Direttivo sull'attività della formazione decentrata.

* * * * *

Cari Colleghi formatori, all'esito dell'incontro nazionale dello scorso dicembre sulla formazione dei formatori, molti di voi hanno chiesto di indicare in un'unica delibera le questioni su cui maggiormente si era focalizzata l'attenzione durante il dibattito.

In proposito, questo Comitato non può che ribadire innanzitutto come uno dei valori principali su cui l'attività di formazione decentrata deve basarsi, sia quello dell'autonomia nell'attività di formazione, non essendovi una gerarchia in senso tecnico tra Comitato Direttivo della Scuola e singole formazioni territoriali.

Inoltre, va evidenziato che rimangono pienamente validi i principi indicati nella Risoluzione sulle attività di formazione decentrata approvata dal precedente Direttivo il 10/9/2013.

Ciò premesso, può effettivamente essere utile evidenziare alcuni punti, anche in aggiunta a quelli risultanti dalla Risoluzione del 2013, dei quali si è trattato nel sopra ricordato incontro di formazione dei formatori, e che devono essere tenuti presenti nell'elaborazione dell'offerta formativa futura.

1) La struttura collegiale della formazione



Sin dalla già citata Risoluzione della Scuola del 2013, si è prevista la piena collegialità delle Strutture decentrate, con semplici deleghe ai formatori per le varie attività, e non già con formatori specificamente ed esclusivamente destinati a specifici settori.

Pertanto, deve confermarsi che la struttura della formazione è unitaria, senza distinzione tra componenti 'togati' e componenti 'onorari'; che pertanto, tutti i formatori sono tenuti ad offrire il proprio contributo su ogni settore in cui la formazione opera; che quindi, ogni decisione va presa collegialmente, ferma ovviamente la possibilità di delegare poi un singolo per la gestione e soluzione delle problematiche operative e concrete.

Le deleghe conferite ai formatori (alla formazione iniziale, alla formazione degli onorari, alla riconversione, al settore Gaius internazionale, alla spesa), rilavano quindi solo per la maggiore responsabilizzazione dei singoli formatori in fatto di proposte ed impegno con riferimento ai singoli settori, nonché per facilitare i contatti tra la Struttura decentrata e la Scuola; ma in nessun caso possono trasformare la responsabilità formativa nei singoli settori, che resta collegiale e non già monocratica.

2) La programmazione dell'attività

E' un dato di fatto incontestabile quello per cui la formazione decentrata, negli ultimi anni, ha visto un continuo e rilevante aumento di compiti, che ha comportato un sostanziale mutamento genetico della sua funzione.

Infatti, mentre inizialmente l'unico compito era quello di organizzare eventi formativi di prossimità ed a completamento quantitativo e qualitativo dell'offerta nazionale (cfr. delibera istitutiva del CSM 26/11/1998), ora alla Decentrata è altresì chiesto di:

- collaborare con la Scuola per ampliare l'offerta nazionale tramite i corsi cosiddetti territoriali;
- gestire la complessa ed articolata organizzazione del tirocinio dei MOT, nel periodo di pertinenza della Scuola ed in cui esso è svolto nei singoli distretti;
- curare la gestione degli scambi nei progetti internazionali;
- occuparsi di aggiornamento e formazione dei magistrati onorari;
- occuparsi di aggiornamento e formazione degli stagisti ex art. 73 D.Lgs. 69/2013;
- occuparsi di aggiornamento e formazione dei giudici ausiliari presso le Corti d'Appello;
- organizzare corsi linguistici;
- organizzare corsi di riconversione.



Così stando le cose, diviene inevitabile pensare ad una programmazione dell'attività, proprio perché trattasi di attività sempre più articolata e variegata.

Occorre quindi procedere ad un bilanciamento tra l'elasticità e l'immediatezza dell'offerta formativa, ciò che finora ha connotato l'attività delle decentrate, e la necessità di inserire una dose di programmazione.

Tale bilanciamento può ragionevolmente essere quello della effettuazione di una programmazione semestrale di incontri formativi su temi individuati come rilevanti, da completare poi nel corso dell'anno con l'individuazione di ulteriori momenti formativi relativi a novità normative-giurisprudenziali o comunque a temi ulteriori e diversi da quelli inizialmente programmati, con un 'pronto intervento' nella trattazione di tematiche divenute attuali.

In particolare, la programmazione periodica semestrale deve indicare a larghe linee, per ogni evento formativo programmato, il tema da sviluppare, la struttura dell'incontro ed il periodo in cui esso è previsto (ad esempio: incontro sui contratti bancari, con presenza di un professore, un magistrato ed un CTU, da tenersi a maggio 2017); e detta programmazione deve essere inviata alla Scuola entro il 15 gennaio con riferimento al primo semestre, ed entro il 15 luglio con riferimento al secondo semestre.

Tutti i singoli incontri formativi, ovviamente, devono poi essere inseriti sul sito secondo le consuete modalità già in uso.

3) L'organizzazione degli eventi: sponsorizzazioni e coorganizzazioni

Come noto, con apposita circolare del 5/12/2016, la Scuola ha disciplinato l'organizzazione dei corsi territoriali, e cioè dei corsi organizzati dalle formazioni decentrate ma facenti parte dell'offerta nazionale; ed in tale circolare, è stata esclusa, *“conformemente a quanto già disposto per i corsi centrali, la cogestione dei corsi con associazioni o strutture private di qualsiasi genere, salve Istituzioni universitarie od Accademie e previa specifica approvazione del Comitato direttivo”*.

Per quanto concerne invece i corsi decentrati, sempre al pari di quanto avviene per i corsi nazionali, va innanzitutto esclusa la possibilità di conferire il mero patrocinio a corsi già predisposti da altre istituzioni, qualunque esse siano: la Scuola, nella sua articolazione centrale o in quelle territoriali, deve infatti utilizzare le proprie competenze per organizzare



o contribuire all'organizzazione di eventi formativi, e non già per certificare quelli organizzati da altre istituzioni, per quanto meritorie esse siano.

Rimane invece ovviamente ben possibile la coorganizzazione di eventi con altre istituzioni, ed a livello decentrato essa può essere svolta, oltre che con Università e Consigli dell'Ordine degli avvocati, anche con enti privatistici senza fine di lucro.

In quest'ultimo caso, però, per evitare appannamenti dell'immagine della Scuola, va comunque raccomandata la massima attenzione, sia nella scelta degli interlocutori; sia nella non reiterazione di collaborazioni sempre con gli stessi soggetti; sia infine nell'individuazione di enti che, con riferimento al singolo evento formativo, possano davvero contribuire ad offrire un valore aggiunto all'iniziativa.

E' possibile che le istituzioni coorganizzanti l'incontro sopportino una parte delle spese relative all'organizzazione dell'evento formativo (a mero titolo esemplificativo: costo della sala, coffe break, locandine, materiale cartaceo ecc...); mentre in nessun caso possono invece essere accettate sponsorizzazioni tramite dazione diretta di somme di denaro.

4) Le metodologie formative

L'autonomia delle singole Strutture territoriali va riconosciuta e ribadita anche con riguardo alla scelta delle metodologie formative. Nondimeno – avuto soprattutto riguardo ai corsi cd. territoriali, per i quali è pressante l'esigenza di una forte assimilazione, anche sotto il profilo metodologico, alle iniziative organizzate a livello centrale – il Comitato direttivo ritiene opportuno ricordare a tutti i formatori decentrati che la Scuola non è deputata ad attività convegnistiche (pure molto meritevoli), ma appunto, ed in sostanza, ad organizzare formazione. Il modello essenziale, com'è noto, richiede una partecipazione attiva e determinante dei destinatari dell'offerta, e la scelta di tempi e materiali utili ad un effettivo approfondimento dei temi selezionati. Ciò comporta in generale, pur non potendosi limitare l'offerta al modulo del cd. laboratorio di autoformazione, che siano apprestati programmi nei quali i relatori abbiano modo e tempo di illustrare le questioni, svelandone sempre ed esplicitamente le implicazioni sull'attività professionale; che anche in caso di dibattito a più voci siano garantiti spazi idonei ad esposizioni ordinate e coordinate delle tesi sostenute; che i programmi prevedano sempre, e dunque anche nel caso di relazioni frontali, adeguati spazi per l'intervento dei partecipanti e per la loro interlocuzione coi relatori. Vanno quindi evitate iniziative che registrino la previsione di un numero eccessivo di



contributi, una selezione dei relatori in base a criteri di rappresentanza più che di specifica esperienza dei temi, la preparazione di tavole rotonde segnate da presenze troppo numerose: fattori questi che tutti, specie se combinati, comprimono i livelli essenziali di partecipazione dei destinatari dell'offerta e non raramente compromettono la qualità stessa dell'offerta medesima, se non addirittura la correttezza dei comportamenti nei confronti di chi accetta di contribuire al lavoro formativo della Scuola.

Sempre a proposito dei corsi territoriali di rilevanza nazionale, il Direttivo ritiene che non si debba precludere l'abbinamento agli stessi di corsi decentrati, mai comunque per più di una sessione. L'apertura dell'offerta al foro locale, o comunque al di fuori dei limiti segnati dalle ammissioni (la cui effettività, nei termini segnati dal progetto formativo, resta essenziale), può arricchire la qualità dell'iniziativa nazionale, ma richiede un inserimento organico e meditato nel programma, e cautele utili ad evitare lo stravolgimento dei moduli e la continuità del lavoro.

5) La rilevazione del gradimento

Risulta molto importante individuare, per ogni singolo evento formativo organizzato in sede decentrata, un sistema di rilevazione del gradimento dei partecipanti.

Il sistema deve essere simile a quello utilizzato a livello nazionale, e deve quindi prevedere la compilazione di un breve questionario finalizzato sia a valutare il gradimento rispetto al relatore ed al tema oggetto di trattazione; sia a formulare eventuali suggerimenti in relazione a bisogni formativi ed a possibili migliorie nell'organizzazione dell'offerta formativa.

La Scuola provvederà a fornire le schede di valutazione.

6) La rendicontazione

Le medesime considerazioni più sopra svolte relativamente all'ampiezza dei compiti della formazione territoriale, se da un lato impongono un minimo di programmazione, dall'altro lato impongono altresì un minimo di rendicontazione.

E' quindi necessario che, al termine dell'anno, venga inviata al Direttivo, da ciascuna struttura territoriale, una nota in cui si sia conto delle iniziative svolte e del numero di partecipanti, ciò anche al fine di consentire al Direttivo di formulare proposte correttive ed integrative per gli anni successivi.



7) La formazione degli stagisti

Una dei più recenti compiti, sotto il profilo temporale, al quale le strutture territoriali sono state chiamate, è quello della formazione degli stagisti ex art. 73 D.Lgs. 69/2013, compito che non era ancora normativamente previsto al momento della redazione della Risoluzione del 2013, e che pertanto non è disciplinato in tale documento.

Anche per tale motivo, molti formatori hanno domandato alla Scuola come procedere in tale settore, in particolare chiedendo se la formazione debba essere destinata a supportare lo stagista nella preparazione al concorso per uditore giudiziario od all'esame di abilitazione alla professione forense, ciò che costituisce l'obiettivo mediato dello stage, con una preparazione direttamente finalizzata allo studio delle materie oggetto di esame; ovvero se la formazione debba essere finalizzata a fornire mezzi per rendere più proficuo lo stage, ciò che rappresenta l'obiettivo immediato, con l'approfondimento dei temi che già sono oggetto della formazione dei magistrati ordinari ed onorari.

Ciò posto, il Comitato Direttivo non dubita che la risposta debba essere quella di cui al secondo cono dell'alternativa, posto che la diretta preparazione al concorso per uditore giudiziario non è nei fini, e neppure nella possibilità concreta, delle strutture territoriali.

La formazione degli stagisti deve quindi tendere ad illustrare ed approfondire i temi che sono oggetto della quotidiana attività giurisdizionale, sotto il profilo processuale e sostanziale, nonché sotto quello organizzativo dell'uso degli applicativi ministeriali a disposizione del magistrato.

Così facendo, lo stagista avrà un indiretto beneficio anche sotto il profilo del successivo concorso per uditore od esame di abilitazione, poiché è del tutto evidente che un rafforzamento della preparazione giuridica sui temi di quotidiana applicazione giurisprudenziale, non può che essere di giovamento nelle selezioni di ogni genere.

8) L'inserimento sul sito della Scuola dei dati relativi agli incontri di formazione

Merita in questa sede di essere ancora una volta evidenziata l'importanza di inserire sul sito della Scuola, in modo costante e continuativo, i dati relativi ai corsi organizzati in sede decentrata.

Infatti, ciò è non solo condizione necessaria per potere correttamente azionare il servizio di biglietteria e prenotazione alberghiera, laddove ciò sia previsto; ma è anche un utile



strumento per potere consentire a tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di formazione, cioè formatori decentrati o componenti del Direttivo, di avere una panoramica delle attività svolte sul territorio nazionale, ed eventualmente di trarre da tali iniziative spunti per l'attività futura; ed è altresì rilevante ai fini del riparto dei fondi destinati alla decentrata, che in parte dipende dal numero dei corsi organizzati ed inseriti nel sito, così come indicato anche nel capitolo che segue.

9) La comunicazione alla Scuola relativa ai fondi non utilizzati

Come già comunicato un anno fa, a partire dal 2017 la Scuola ha cambiato il sistema di calcolo per il trasferimento dei fondi alle decentrate, posto che oltre al parametro relativo al contributo fisso e quello relativo al contributo variabile dipendente dal numero di magistrati distrettuali, è stato previsto un terzo parametro, relativo al numero delle iniziative formative realizzate nell'anno precedente.

In particolare, nel 2017 il 33% dei fondi è stato distribuito con quote identiche tra i 27 distretti; un ulteriore 33% dei fondi è stato distribuito in percentuale dipendente dal numero dei magistrati del distretto; il residuo 34% è stato distribuito in percentuale rispetto ai corsi organizzati, ed in particolare il 30% è stato parametrato con riferimento al numero dei corsi decentrati organizzati ed il 4% con riferimento al numero dei corsi territoriali organizzati.

La Scuola intende anche nei prossimi anni mantenere tale articolato sistema di calcolo per il trasferimento dei fondi, se del caso modificando le percentuali sopra indicate.

Dal 2018 sarà poi introdotto un ulteriore correttivo, volto a premiare le formazioni decentrate che utilizzeranno proficuamente tutti i fondi erogati o che comunicheranno tempestivamente il loro mancato utilizzo, penalizzando invece correlativamente le formazioni che non utilizzeranno tutti i fondi loro destinati senza preavvisare di tale mancato utilizzo.

A partire dal 2017, viene quindi chiesto ad ogni formazione decentrata di comunicare entro il 15 luglio di ogni anno se e quale quota dei fondi erogati non verrà utilizzata, al fine di consentire alla Scuola una apposita modifica di bilancio: i fondi restituiti a fine anno, infatti, per le regole di contabilità pubblica, per un verso non possono essere utilizzati dalla Scuola nell'anno successivo, e per altro verso incidono negativamente sull'ammontare dei fondi destinati dal Ministero alla Scuola stessa.



Per tale motivo e come detto, nei trasferimenti dei fondi si valorizzeranno le formazioni che utilizzeranno tutti i fondi erogati o che comunicheranno tempestivamente il loro mancato utilizzo.

10) Il tavolo tecnico con il CSM

La Scuola è perfettamente consapevole delle oggettive difficoltà con le quali è oggi svolta l'attività di formazione decentrata, sia in ragione dell'esponentiale aumento dei compiti già più volte indicato, sia in ragione della scarsità di risorse materiali, prima ancora che economiche.

Per tale motivo, si intende qui ribadire che, nel prossimo tavolo tecnico con il CSM, la Scuola sottoporrà al Consiglio i temi emersi nella riunione di dicembre, ed in particolare:

- la possibilità di un aumento della percentuale di esonero dal lavoro giudiziario, o comunque di una puntuale verifica dell'effettività dell'esonero stesso accordato ai formatori;
- la questione dell'utilizzo del personale amministrativo, concesso in modo sempre più limitato, per le attività di formazione;
- l'eventualità che l'assolvimento dell'obbligo formativo sia possibile con la partecipazione a plurimi corsi decentrati.

Ancora grazie per il vostro aiuto e la vostra disponibilità.

Con la massima cordialità,

Per il Comitato Direttivo

Il responsabile della Formazione Territoriale

Gianluigi Morlini